



03 NOV 2020

Assemblea straordinaria Tagliarone 25/10/2020
 Il giorno 25 ottobre 2020 in deroga
 all'ART.20 dello statuto ed in conformità
 del Decreto legge 17 marzo 2020, n°17, art.73
 comma 4, prorogato con D.L. del 7 ottobre
 2020 n°125, l'ASSEMBLEA si è svolta
 mediante PIATTAFORMA WhatsApp, mezzo di
 comunicazione idoneo a garantire l'identificazione
 dei partecipanti, Registro firme cartaceo
 realizzato secondo le vigenti normative di
 distanziamento fisico e la restituzione
 scritta delle votazioni su modello di
 Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà.
 L'O.D.G. della Assemblea è: _____

1) Adeguamenti Statutari per l'iscrizione
 al registro unico del Terzo Settore _____
 Sono presenti n° 28 (Ventotto) soci. _____
 Risultano Assenti n° 5 (Cinque) soci. _____

In riferimento All'ART. 23 dello statuto
 l'assemblea composta da almeno $\frac{3}{4}$
 degli associati, DELIBERA ALL'UNANIMITA'

LA MODIFICA ALLO STATUTO ASSOCIATIVO

COME RIPORTATO NELL'ORDINE DEL GIORNO

Alle ore 18.00 si dichiara chiusa la

Agenda delle Entrate
 Direzione Provinciale di L'Aquila
 Ufficio Provinciale di Avversione

03 NOV 2020

S37

ESENTE

REDAZIONE

ASSISTENTE TRIBUTARIO
 (Dott. Luciani)

IL PRESIDENTE

[Signature]



IL SEGRETARIO

[Signature]

REGISTRO PRESENZE ASSEMBLEA NOVPC TAGLIACOZZO 25/10/2020

NOME	COGNOME	FIRMA
CIRO	ALATI	<i>[Signature]</i>
MASSIMO	BONIFACI	<i>[Signature]</i>
ANTONIO	GARRA	<i>[Signature]</i>
ANGELO	ANTENUCCI	<i>[Signature]</i>
SERENA	LATINI	<i>[Signature]</i>
FEDERICA	COSTANTINI	<i>[Signature]</i>
VALENTE DARIO		<i>[Signature]</i>
GRACIANO	VALENTO	<i>[Signature]</i>
ALESSANDRO	DEIULIIS	<i>[Signature]</i>
ROSUSCIA	PANICO	<i>[Signature]</i>
ANGELO	FACCHINI	<i>[Signature]</i>
GABRIELE	RANPA	<i>[Signature]</i>
MANUEL	GAGLIARDI	<i>[Signature]</i>
CHRISTIAN	ROSSI	<i>[Signature]</i>
SALVATORE	MASTROBBI	<i>[Signature]</i>
KEVIN	D'ANDREA	<i>[Signature]</i>
NUOVEN	DI TRAMONTE	<i>[Signature]</i>
VALENTINO	DI GIROLAMO	<i>[Signature]</i>
NICCOLÒ	FRATINI	<i>[Signature]</i>
GIULIANO	DI GIROLAMO	<i>[Signature]</i>
LORENZO	CHICARELLA	<i>[Signature]</i>
STEFANO	GIOLA	<i>[Signature]</i>
APOSTINO	DAMIA	<i>[Signature]</i>
SEFANIA	BUCCINI	<i>[Signature]</i>
IRACLIENA	SCAPATI	<i>[Signature]</i>
LIEIA	MONACO	<i>[Signature]</i>
MATTEO	TORRINI	<i>[Signature]</i>
GIORGIA	SERRI	<i>[Signature]</i>



Modifica allo Statuto dell'Associazione
NUCLEO OPERATIVO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
(già registrato come allegato "A" all'Atto Costitutivo con Rep. n.9254 Racc. n. 4094 del
26/04/1995 509)
(Atto esente ex articolo 8, Legge 266/91)

03 NOV 2020

Premessa

L'Associazione, denominata *Nucleo Operativo Volontari - Protezione Civile Onlus* di Tagliacozzo (N.O.V. - P.C. *Onlus*), nel pieno diritto di libertà di associazione garantito dall'art.18 della Costituzione Italiana, non persegue fini che sono vietati ai singoli dalla legge penale. Lo scopo primario è quello di offrire la propria opera nei servizi di Protezione Civile, collaborando con le Autorità preposte nella realizzazione dei piani di prevenzione, affiancandosi nell'opera di miglioramento della Protezione Civile, dei servizi sociali ed umanitari. Promuove quindi la salvaguardia delle persone, dell'ambiente e dei beni culturali, valorizza e promuove i rapporti interpersonali, i legami di fratellanza, della solidarietà sociale, il rispetto e fortifica i valori più profondi di ogni singolo. Essa propone, attraverso le attività sociali, di promuovere la crescita e la valorizzazione della dignità di ogni persona, con particolare riferimento anche a coloro che vivono in situazioni di difficoltà, diversità e/o di emarginazione, a condizione che non arrechino alcun danno, pericolo e/o disagio agli altri associati, a terzi e/o all'immagine dell'Associazione. Si sottolinea che il N.O.V. - P.C. *Onlus* persegue le sue finalità nel pieno rispetto dell'art. 3, c. 1 della Costituzione Italiana, il quale recita "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Si Prefigge inoltre un concreto obiettivo di integrazione sociale all'interno di quel gruppo di amici, basato sul senso di solidarietà e di aiuto fraterno da parte di tutti gli iscritti, in base alle proprie possibilità personali, lavorative e limiti soggettivi. L'Associazione individuerà le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia di protezione civile è costituita un ETS denominato " NUCLEO OPERATIVO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE" con sede in Tagliacozzo (AQ), Organizzazione di volontariato, (nel seguito "O.d.v."), fondata in data 26 Aprile 1995 mediante atto costitutivo presso lo studio notarile del dr. Roberto Colucci (repertorio n° 9254 - raccolta 4094). La O.d.v. ha sede legale ed operativa in Tagliacozzo [AQ], Via G. Marconi snc.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici ed Enti competenti entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

La O.d.v. è disciplinata da presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi dell'ordinamento giuridico.

L'associazione non ha limiti di durata non ha fine di lucro ed è assolutamente apolitica restando estranea a qualsiasi partito, movimento ed organizzazione. La stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

ARTICOLO 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE +BIS

La O.d.v. persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nel settore di attività (rif. Art. 5 Dlgs. 117/2017):

- protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lettera y);
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i).

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associativi, le seguenti attività:

- prevenzione, formazione e soccorso nell'ambito della protezione civile e pertanto interviene mettendosi a disposizione delle competenti autorità comunali, provinciali, regionali e nazionali, civili e militari, nei casi di pubblica calamità, e comunque quando detta opera sia richiesta dagli enti interessati per l'insorgere di situazioni comportanti danno o pericolo di danno alla incolumità delle persone;
- partecipazione a manifestazioni culturali, sportive, professionali e pubbliche che non contrastino con le finalità della stessa, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo;
- salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;
- interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;
- attività di promozione della cultura di protezione civile;
- attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
- promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario. Rischio Idro-geologico, tutela dell'ambiente; tutela del patrimonio e del paesaggio;
- collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;
- promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni operative, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione opera prevalentemente nella regione Abruzzo e regioni limitrofe.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

ARTICOLO 3 - LOGO

Il logo sociale consta di un logo circolare bordato di giallo con all'interno un falco stilizzato giallo su sfondo blu con la scritta superiore N.O.V. Protezione Civile e Tagliacozzo (AQ) nella parte inferiore.

ARTICOLO 4 - REGOLAMENTI

Il presente Statuto è integrato dai seguenti regolamenti:

1. Regolamento automezzi;
2. Regolamento magazzino;
3. Regolamento interno;
4. Ogni altro regolamento che si ritenga opportuno istituire per disciplinare un particolare settore.

ARTICOLO 5

I regolamenti sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

ART. 5 - I SOCI

~~ARTICOLO 6~~ Possono far parte della O.d.v. persone di ambo i sessi di provata buona condotta morale, civile, che abbiano compiuto sedici anni di età; i minorenni necessitano del consenso dei genitori.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo (eventuale), Revisore legale dei conti (eventuale) e il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante E-mail, gruppo Whatsapp "Emergenze Novpc". L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere più di una delega (max tre) e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i.. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. approvare il bilancio;
2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
6. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 24 ore.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per sette giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ogni cinque anni. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

E' eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 11 – COORDINATORE, CAPO – SERVIZIO, RICOGNITORE

Coordinatore

È nominato dal Consiglio Direttivo sulla base di riconosciute qualità tecnico-organizzative, è direttamente responsabile del grado di operatività del gruppo, dell'operato e del comportamento degli operatori facenti parte delle varie squadre e/o gruppi di lavoro. Per essere eletto a tale carica, bisogna aver maturato almeno n. 3 (tre) anni di anzianità di iscrizione come socio operativo e che abbia partecipato attivamente alla vita dell'associazione.

È suo esclusivo compito curare l'addestramento e la formazione degli iscritti. Dopo ogni servizio, emergenza e/o simulazione redige un rapporto scritto, sull'attività svolta dai soci intervenuti all'evento.

Qualora lo ritenga necessario segnala al Consiglio Direttivo, con rapporto e motivazione scritta, qualsiasi anomalia comportamentale dei soci.

Nomina il capo-servizio.

Dura in carica fino a sostituzione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Capo-Servizio

È nominato dal Coordinatore, sulla base di riconosciute qualità tecnico-organizzative. È direttamente responsabile del grado di operatività della squadra affidatagli, dei materiali, di proprietà dell'associazione in uso alla squadra, dell'operato e del comportamento degli operatori alle sue dipendenze e nomina un vice-caposquadra, di sua fiducia, al quale affidare piccoli gruppi di operatori in caso di frazionamento della squadra.

Qualora lo ritenga necessario segnala al Coordinatore, con rapporto e motivazione scritta, qualsiasi anomalia di comportamento dei vari operatori.

Dopo ogni servizio, emergenza e/o simulazione redige un rapporto, scritto, sull'attività svolta dalla squadra nell'occasione e lo consegna al Coordinatore.

Dura in carica fino a cessata esigenza.

Ricognitore

È l'elemento fondamentale attraverso il quale opera il gruppo e deve frequentare i corsi di addestramento e aggiornamento predisposti.

In qualsiasi caso il ricognitore, durante lo svolgimento del servizio, deve essere esempio di morale e di educazione.

Nell'ambito del servizio egli risponde direttamente al suo capo-servizio incaricato e successivamente alle altre cariche direttive dell'associazione.

Ogni ricognitore dovrà, nel termine tassativo di n. 2 volte l'anno (con data da stabilire in base alle singole necessità), rendere conto dello stato di conservazione dell'equipaggiamento in dotazione al Magazziniere.

ARTICOLO 12 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione e/o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di n. 3 (tre) Probiviri che vengono eletti dall'Assemblea dei soci all'occorrenza e per il periodo fissato all'atto della nomina. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro giudizio sarà ritenuto inappellabile. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia di associazione.

ARTICOLO 13 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Sono decisi dal Consiglio Direttivo riunito su segnalazione, scritta e motivata, da parte del Coordinatore, capo-servizio e/o dai componenti del Consiglio Direttivo sentiti i pareri necessari e raccolte le prove.

I provvedimenti disciplinari si suddividono in Ordinari e Speciali:

Ordinari: si applicano per lievi infrazioni al regolamento, per comportamento scorretto e incivile da parte del socio che comunque con il suo operato non abbia creato pericoli, a carico di altri.

Questi provvedimenti sono cumulabili fino a determinare l'espulsione, di seguito si riporta la loro successione di applicazione.

- Prima infrazione – richiamo verbale;
- Seconda infrazione – richiamo scritto;
- Terza infrazione – espulsione.

Speciali: si applicano per gravi infrazioni come ad esempio:

- inosservanza dello Statuto;
- inosservanza del regolamento interno;
- per comportamento amorale;
- per aver messo in pericolo la propria sicurezza e/o quella degli altri;
- per aver leso gli interessi e/o compromessa l'immagine dell'associazione.

Questi provvedimenti sono cumulabili e sono:

- richiamo scritto con sospensione della tessera per 60gg;
- espulsione irrevocabile, essa comporta la segnalazione del provvedimento alle autorità con le quali l'associazione collabora.

Qualora si verificassero condizioni particolarmente gravi in cui il Presidente per salvaguardare l'immagine, il buon nome dell'associazione e soprattutto l'immagine degli iscritti, può decidere autonomamente l'espulsione di chi commette l'infrazione.

La sospensione temporanea e l'espulsione dall'associazione saranno comunicati per iscritto. L'associato, assoggettato al provvedimento disciplinare, dovrà entro e non oltre n. 10 (dieci) giorni dalla notifica provvedere alla restituzione il tesserino, i fregi, il vestiario, l'attrezzatura, il materiale e quanto altro riconducibile all'Associazione N.O.V. – P. C. in perfetto ordine, fatta eccezione per ciò che ha subito deterioramento dai servizi e dalle attività svolte all'interno del gruppo.

Tali deterioramenti dovranno essere segnalati al responsabile preposto (magazziniere) al loro verificarsi.

ARTICOLO 14 - ADDESTRAMENTO

Il Coordinatore ha il compito di sottoporre, annualmente, all'attenzione del Consiglio Direttivo, il piano di formazione interna, ad essa potranno partecipare solo gli iscritti all'associazione. Tale piano dovrà essere approvato dall'organo deliberante.

I ricognitori devono partecipare ai corsi di addestramento e aggiornamento, sia interni che esterni, dovranno inoltre partecipare alle simulazioni teorico/pratico anche se organizzate in collaborazione con Autorità, Enti e/o associazioni indipendentemente dalla data, dall'orario o condizioni atmosferiche salvo presentazione, in forma scritta, almeno due giorni prima, di motivazioni giustificate.

Sarà cura del Coordinatore dare comunicazione anticipata delle attività da svolgere ai soci. All'interno del gruppo potranno essere create Unità Operative Specializzate (U.O.S.), in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto ed alle specifiche professionalità dei volontari aderenti all'associazione.

ARTICOLO 15 - ORGANIZZAZIONE NEL SERVIZIO

Le squadre risponderanno alle disposizioni del Coordinatore, in sua assenza, del Responsabile di Sede c/o del Distaccamento, diversamente faranno riferimento al Caposervizio. Si disciplina inoltre che è compito esclusivo del responsabile di servizio, in caso di emergenza, avere rapporti con la S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) o S.O.R. (Sala Operativa Regionale) e che qualunque interferenza tra le due parti sarà ritenuto motivo di sospensione immediata di ogni titolo all'interno dell'Associazione per una durata non inferiore a n.30(trenta)giorni.

ARTICOLO 16 - VESTIARIO ED ATTREZZATURE

Il volontario, durante il servizio, è tenuto ad indossare la divisa con decoro e deve essere modello di comportamento per chi a vicino.

E' vietato apportare modifiche all'uniforme ufficiale sia associativa, sia regionale, che presentino elementi di contrasto sia con quanto stabilito dal presente Statuto, sia con le leggi vigenti sul territorio Nazionale che disciplinano la materia della sicurezza.

Eventuali danni e/o alterazioni riportati al vestiario e/o alla attrezzatura ufficiale in dotazione per incuria e/o non corretto utilizzo sono da addebitare al volontario a cui sono assegnate.

Eventuali danni riportati al vestiario e/o alla attrezzatura ufficiale in dotazione per causa di servizio, se debitamente segnalati e documentati, saranno risarciti dall'Associazione nel più breve tempo possibile, vista l'entità dell'impegno economico e le proprie disponibilità finanziarie.

ARTICOLO 17 - TESSERINO E FREGI

L'appartenenza al N.O.V. - P.C. dà diritto ad un tesserino di riconoscimento personale ed a fregi per il vestiario.

E' assolutamente vietato utilizzare altri contrassegni e/o distintivi senza autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo salvo per i soci appartenenti alle forze dell'ordine.

La tessera ed i fregi dovranno essere restituiti all'associazione qualora, per qualsiasi motivo il socio lasci o venga espulso dal gruppo stesso.

Qualsiasi abuso, nell'impiego della tessera e/o dei fregi di riconoscimento, sarà punibile e passibile dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 28 del presente Statuto.

Il N.O.V. - P.C. è dotato, sulla divisa, dei seguenti fregi:

- Spalla destra: distintivo circolare contenente il simbolo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed il simbolo associativo;
- Spalla sinistra: distintivo circolare contenente il simbolo associativo;
- Pettorina destra: distintivo circolare contenente il simbolo della Protezione Civile Regione Abruzzo;
- Pettorina sinistra: velcro rettangolare recante il nome e cognome del volontario e la sua carica statutaria.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 21 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- Richiesta scritta a mezzo Email, mano o raccomandata

ARTICOLO 22 - LE SEZIONI

L'associazione, a livello decentrato, si articola in sezioni locali.

Le premesse per costituire una Sezione dell' Associazione sono:

1. la presenza, nella località in cui deve essere costituita, di almeno 10 soci promotori;
2. la disponibilità di una sede;
3. l'accettazione dello Statuto.

Le condizioni di cui sopra saranno vagliate dal Consiglio Direttivo, cui spetta la decisione per la costituzione delle Sezioni.

ART. 23 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 24 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.